

## **TI\_GERICHTE 30.2002.3 vom 27. Januar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-01-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2002.3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.3)

FR: TI\_GERICHTE 30.2002.3 du 27 janvier 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2002.3 del 27 gennaio 2003

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La competenza del giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti.

#### **E. 2**

Il ricorrente si duole che l'autorità amministrativa non gli abbia rilasciato fotocopie degli atti processuali, prospetta l'esperimento di un sopralluogo, chiede di sentire un testimone e conclude per il richiamo dalla Sezione della circolazione dell'incarto inerente al procedimento a carico di \_\_\_\_\_ . La lamentata violazione del diritto d'accesso agli atti e la rilevanza delle nuove prove offerte possono nondimeno rimanere indecise, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso.

#### **E. 3**

La Sezione della circolazione ha giustificato la multa inflitta al ricorrente con i seguenti motivi: Alla guida della vettura \_\_\_\_\_ s'immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un autoveicolo circolante sulla pubblica via. L'infrazione è sufficientemente documentata dal rapporto di polizia per cui si ritiene superflua l'assunzione di ulteriori prove. In materia penale ognuno risponde delle proprie colpe. Nella valutazione della fattispecie si sono tenute in debito conto le argomentazioni scritte prodotte in data 5.2.2002. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCStr e 15 cpv. 3 ONC.

#### **E. 4**

Secondo il ricorrente, la Sezione della circolazione avrebbe ommesso di considerare che, per giurisprudenza, la violazione delle predette norme è data solo se "chi è tenuto a dare la precedenza si introduce a una distanza molto breve dall'avente diritto o entra in modo talmente lento da obbligare l'utente che circola correttamente sulla strada principale a frenare in modo brusco (...), oppure quando il comportamento del debitore della precedenza obbliga il conducente prioritario a frenare di colpo, ad accelerare o a scansare il veicolo a un'intersezione" (ricorso, pag. 2 in basso). Ciò posto, l'interessato sostiene di essersi fermato a lato della strada principale, di essersi accertato che non sopraggiungessero veicoli da entrambi i sensi, di essersi poi immesso nella circolazione e di essere stato investito dal veicolo in sorpasso quando già stava per inserire la seconda marcia. Ne desume, l'insorgente, che il conducente dell'altra vettura – il quale circolava a una velocità ben superiore al limite consentito di 50 km/h – ha cominciato il sorpasso dopo ch'egli si era immesso sulla strada principale. Il ricorrente nega pertanto ogni addebito penale e conclude per l'annullamento della multa.

## **E. 5**

Il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza (art. 36 cpv. 4 LCStr). Tale norma è concretata dall'art. 15 cpv. 3 prima frase ONC, secondo cui chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve inoltre fermarsi e, se necessario, chiedere a terzi di controllare la manovra (art. 15 cpv. 3 seconda frase ONC). Chiunque contravviene a siffatte disposizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr).

## **E. 6**

Nella fattispecie dal verbale d'interrogatorio del ricorrente si evince quanto segue: "Alle 17.45 circa mi mettevo al volante della mia vettura e dopo aver allacciato le cinture di sicurezza, partivo dal posteggio intenzionato a raggiungere il posto di lavoro a \_\_\_\_\_ . Esponevo il segnale di direzione destro e mi fermavo all'intersezione con la strada cantonale. Controllavo a sinistra e a destra, indi un'ultima volta a sinistra. Dopo aver guardato ancora a destra, non vedendo nessuno sopraggiungere, ripartivo. Stavo per innestare la seconda marcia quando notavo sopraggiungere da \_\_\_\_\_ due vetture appaiate. Una si trovava in sorpasso, nella mia corsia. Cercavo di scansarmi a destra. Nonostante ciò la mia vettura veniva urtata alla parte anteriore sinistra" (verbale del 30 settembre 2001, pag. 1 verso il basso e pag. 2 in alto). Stando alle predette affermazioni, \_\_\_\_\_ avrebbe in sostanza occupato la corsia di sorpasso quando il ricorrente già si trovava sulla strada cantonale. Tale versione contrasta invero con le dichiarazioni rese da \_\_\_\_\_ , secondo cui l'insorgente si è immesso sulla strada quando il sorpasso era già cominciato (verbale del \_\_\_\_\_ 2001, pag. 1 in basso). Nulla agli atti consente tuttavia di ritenere quest'ultima versione più credibile di quella avanzata dal ricorrente. Tanto meno se si considera che l'urto ha interessato la parte anteriore sinistra di entrambi i veicoli (rapporto di polizia, pag. 2 e 3 in fine), ciò che dimostra come il ricorrente – al momento dell'incidente – già si trovava sulla strada principale. Invano si cercherebbe dipoi nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta di valutare la differenza di velocità fra il veicolo in fase di sorpasso e quello superato, il che rende impossibile stabilire la durata della manovra di \_\_\_\_\_ e, in ultima analisi, se essa abbia avuto inizio prima o dopo che l'insorgente si era immesso sulla strada cantonale.

## **E. 7**

In simili circostanze questo giudice non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli. Persistendo dubbi e incertezze, l'interessato deve in definitiva essere proscioltto da ogni addebito per insufficienza di prove. Il ricorso, fondato, deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata.

## **E. 8**

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPCContr). Non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese alla Sezione della circolazione, che ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali. Quanto all'assegnazione di ripetibili, la LPCContr non contiene alcuna disposizione che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente. Nell'ordinamento giuridico

svizzero non vige altresì nessun principio generale che imponga alle autorità cantonali, in assenza di una normativa al riguardo, di accordare indennità al ricorrente il cui gravame sia stato accolto in un procedimento penale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b). Per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCStr e 15 cpv. 3 ONC, 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_. Il giudice: \_\_\_\_\_ La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.